

R. 59/2011-371

Richiamato il can. 537 CJC che prevede che in ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici;

visto il dettato del medesimo canone che prevede l'emanazione di norme da parte del Vescovo diocesano per la disciplina del Consiglio parrocchiale per gli affari economici

volendo garantire in Diocesi una disciplina uniforme ai Consigli parrocchiali per gli affari economici;

con il presente atto

APPROVIAMO

l'allegato Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Consigli parrocchiali per gli affari economici.

Il presente Regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2012, primo giorno di Quaresima.

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento i nuovi Consigli parrocchiali per gli affari economici devono essere costituiti secondo questo Regolamento e scadono il 31 dicembre 2015.

I Consigli per gli affari economici già esistenti, che quindi scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere rinnovati o confermati dal parroco entro il mese di giugno 2012. La scadenza di tutti i Consigli così rinnovati o confermati è fissata al 31 dicembre 2015, conformemente a quanto richiesto dall'art. 3 lett. c.

L'ufficio Economato della Diocesi è incaricato di tenere aggiornato il Registro dei Consigli parrocchiali delle singole parrocchie.

Faenza, 17 dicembre 2011

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Regolamento

Art. 1 – Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (in seguito Cpae) è costituito a norma del Can. 537 nella parrocchia, come organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della parrocchia.

Art. 2 – Il Cpae ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il parroco nel reperimento dei mezzi economici necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà della parrocchia, per l'esercizio del culto e della varie attività pastorali, per il sostentamento del clero della parrocchia e per la carità;
- b) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo annuale della parrocchia;
- c) approvare a fine esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il bilancio consuntivo annuale generale e dei vari settori di attività (Scuola materna...), da presentare in Curia entro il 31 marzo di ogni anno, sottoscritto dal Parroco e dal Segretario;
- d) esprimere il parere motivato sugli atti di straordinaria amministrazione, da allegare alla domanda di autorizzazione da presentare all'Ordinario;
- e) vigilare sulla buona conservazione dei beni mobili e immobili di proprietà della parrocchia.

Art. 3 – Il Cpae è composto

- a) a) dal parroco, che di diritto ne è il presidente, dal vicario parrocchiale, dove esiste e da almeno tre fedeli (almeno cinque per le parrocchie con più di tremila abitanti), nominati dal parroco, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale o, in sua mancanza, sentito il parere di persone mature e prudenti. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia per la conferma scritta da parte dell'Ordinario diocesano. I consiglieri durano in carica cinque anni, salvo il disposto del successivo comma c), e possono essere confermati.
- b) Con la vacanza della parrocchia il Cpae decade; può restare in carica durante la vacanza a discrezione dell'Ordinario diocesano; il nuovo parroco o amministratore parrocchiale può confermarlo fino alla naturale scadenza.
Qualora il Parroco decida di rinnovarlo, il CPAE resta in carica per il tempo residuo fino alla naturale scadenza quinquennale.
- c) Il Cpae di tutte le parrocchie scade il 31 dicembre dell'anno 0 e dell'anno 5. I consiglieri nominati durante il quinquennio, scadranno anch'essi a quella data.
- d) Non possono essere nominati membri del Cpae i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità e quanti hanno rapporti economici significativi con la parrocchia.
- e) Uno dei membri del Cpae è d'ufficio il Referente parrocchiale per il Sovvenire, scelto dal parroco di comune accordo con l'Incaricato diocesano.

Art. 4 – Il Cpae ha funzione consultiva. Il parroco tuttavia non può andare contro il parere della maggioranza del Cpae senza aver consultato l'Ordinario diocesano. In ogni caso resta ferma la legale rappresentanza della parrocchia, che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, ai sensi del Can. 532.

- Art. 5 – Il parroco, in qualità di presidente del Cpae, nomina un segretario tra i membri dello stesso Consiglio, convoca le riunioni secondo la necessità e ne fissa l'ordine del giorno.
- Art. 6 – In caso di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del Cpae il parroco provvede appena possibile a nominare i sostituti fino alla scadenza del quinquennio con la procedura prevista all'art. 3.
- Art. 7 – Il Cpae informa annualmente la comunità parrocchiale sul bilancio consuntivo mediante pubblicazione all'albo parrocchiale o sul bollettino o con una relazione sintetica al Consiglio pastorale parrocchiale.
- Art. 8 – Le riunioni del Cpae sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. I verbali vanno sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella riunione successiva.
- Art. 9 – Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme generali del diritto.

Faenza, 17 dicembre 2011